

20 APR. 2018

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Presidente

Avv. Paola BUZZETTI

Componente

Avv. Enrico MEDICI

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nella causa n. 14/2018, sul ricorso presentato dalla sig.ra GHIRARDUZZI Raffaella, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Colagrande, contro:

- F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi;
- F.I.S.I.-CO.SCU.MA-ISTRUTTORI NAZIONALI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Svolgimento del procedimento

In data 23.2.2018 la sig.ra GHIRARDUZZI Raffaella, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Colagrande, proponeva ricorso ex artt. 30 e 33 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. contro la F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI e la F.I.S.I.-CO.SCU.MA-ISTRUTTORI NAZIONALI, per chiedere l'annullamento e/o la disapplicazione:

- della nota 25.1.2018 (ricevuta in pari data) con cui il Presidente della F.I.S.I. ha rigettato l'istanza della ricorrente (del 19.12.2017) volta al "riesame" della nota del 17.11.2017 con cui, sempre il suddetto Presidente, aveva comunicato alla ricorrente che "il suo nominativo non potrà essere più inserito nell'elenco degli istruttori nazionali di sci alpino", ai sensi dell'art. 58, comma 5, del Regolamento F.I.S.I. Istruttori Nazionali;
- di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto, ed in particolare:

- della suddetta nota del 17.11.2017, a firma del Presidente della F.I.S.I.;
- ove occorrer possa, dell'art. 58, comma 5, del Regolamento F.I.S.I. Istruttori Nazionali, laddove si dovesse ritenere la mancata partecipazione alla conferma tecnica triennale comunque, seppur non espressamente, disciplinata dalla suddetta norma;
e per l'effetto ordinare alla F.I.S.I. la reintegra della ricorrente nell'elenco degli Istruttori Nazionali di Sci Alpino.

La ricorrente concludeva affinché *"codesto Tribunale Federale F.I.S.I., in accoglimento del sujesto ricorso e respinta ogni contraria istanza, voglia annullare/disapplicare tutti i provvedimenti impugnati, per l'effetto ordinando alla FISI la reintegra della ricorrente nell'elenco degli Istruttori Nazionali di Sci Alpino"*.

In data 3.4.2018 si costituiva la F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI in persona del suo Presidente Sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi eccependo, nel rito, l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per intervenuta decadenza dal termine di impugnazione di cui all'art. 33 del Regolamento di Giustizia della F.I.S.I. e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La convenuta così concludeva: *"in rito ed in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso per intervenuta scadenza del termine decadenziale di cui all'art. 33 del Regolamento di Giustizia della Federazione Sport Invernali; nel merito: rigettare le domande e le conclusioni tutte formulate dalla ricorrente per i motivi tutti esposti in narrativa"*.


All'udienza del 11.4.2018 comparivano per la ricorrente l'avv. Santi Dario Tomaselli, in sostituzione dell'avv. Roberto Colagrande e per la F.I.S.I. l'avv. Giovanni Diotallevi.

Le parti formulavano le rispettive difese e repliche e, terminata la discussione, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio, pronunciando all'esito la seguente decisione.

Motivi della decisione

Il Tribunale, preliminarmente, rileva che la convenuta "F.I.S.I.-CO.SCU.MA-Istruttori Nazionali" costituisce mero organo interno della F.I.S.I., ai sensi degli artt. 8 e 30 dello Statuto Federale e dell'art. 75 del Regolamento Organico Federale e, in quanto tale, è sprovvista di soggettività giuridica tale da legittimarne l'autonoma presenza nel giudizio.

Procedendo all'esame del ricorso introduttivo del presente procedimento, la Sig.ra Ghirarduzzi Raffaella lamenta di essere stata cancellata ingiustamente dall'elenco istruttori



nazionali di sci alpino, in ragione della sua mancata partecipazione alla Conferma Tecnica Triennale sezione ordinaria e di recupero, tenutesi rispettivamente in Val Senales dal 2 al 5 maggio 2017 e dal 13 al 14 novembre 2017.

Afferma di essere stata regolarmente convocata per la sessione di maggio, ma di non avervi potuto partecipare per motivi familiari e di essere stata nuovamente convocata per quella di novembre, ma di non avervi potuto partecipare sempre a causa di motivi familiari.

Sostiene, pertanto, che la cancellazione dal suddetto elenco sia ingiusta, in quanto la sua assenza alla sessione di recupero di novembre non poteva assimilarsi – quanto a conseguenze sanzionatorie – al mancato superamento delle prove da sostenersi.

Il provvedimento della Federazione inoltre, secondo la ricorrente, si pone in contrasto con il principio, di origine comunitaria, di proporzionalità del potere pubblico nei confronti dei cittadini, da esercitarsi nel rispetto del giusto equilibrio e commisurato allo scopo prefissato dalla Legge.

Nella memoria difensiva del 3.4.2018 la Federazione, in via preliminare, eccepisce la inammissibilità / improponibilità del ricorso per essere stato lo stesso proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 33 comma 2 del Regolamento di Giustizia F.I.S.I., chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Tali essendo le domande ed eccezioni formulate dalle parti, si rivela necessario, prima di procedere all'esame del merito della questione, porre l'attenzione sull'eccezione di rito formulata dalla Federazione circa la tempestività della proposizione del ricorso, in quanto l'accoglimento della stessa precluderebbe ogni esame ulteriore delle doglianze della ricorrente.

Il ricorso, per essere tempestivo, deve ex art. 33.2 essere depositato presso la cancelleria del Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto ritenuto lesivo di una propria situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale.

Poiché con il ricorso introduttivo del presente procedimento si chiede la reintegra della Sig.ra Ghirarduzzi nell'elenco nazionale degli istruttori di sci alpino, previo annullamento/disapplicazione dei provvedimenti ove le veniva comunicata l'esclusione, per determinare se lo stesso è tempestivo occorre ripercorre l'iter procedimentale che ha prodotto tale esclusione verificando, sulla base degli atti e dei documenti prodotti, da quando la

ricorrente ha avuto la piena conoscenza del fatto di essere stata esclusa dall'elenco istruttori. Da tale momento, infatti, iniziavano a decorrere i termini per poter presentare ricorso. Ebbene, la stessa ricorrente produce con il ricorso introduttivo la documentazione idonea per determinare da quando debba iniziare a decorrere il suddetto termine.

Infatti, con una prima nota del 17 novembre 2017 (cfr. doc. 4 prodotto da parte ricorrente) la Federazione comunicava alla Sig.ra Gherarduzzi che, in base all'art. 58 comma 5 del Regolamento Coscuma, approvato dal Consiglio Federale del 25 giugno 2015, non essendosi presentata alla Conferma Tecnica annuale sezione ordinaria e di recupero tenutesi in Val Senales dal 2 al 5 maggio 2017 e dal 13 al 14 novembre 2017, il suo nominativo non poteva più essere inserito nell'elenco degli istruttori nazionali di sci alpino.

A seguito di ciò la Sig.ra Gherarduzzi inviava alla Federazione una richiesta di riesame della sua posizione, datata 19 dicembre 2017 (cfr. doc. 5 prodotto da parte ricorrente) affermando testualmente che: *“a seguito della nota del 17 novembre scorso, con la quale mi viene comunicato che non potrò più essere inserita nell'elenco degli istruttori nazionali di sci alpino in forza dell'art. 58, comma 5, del Regolamento Coscuma approvato il 25.6.2015, ho potuto verificare che tale disposizione riguarda l'ipotesi dell'istruttore che non raggiunge la sufficienza della valutazione finale della sessione ordinaria o di recupero. Tale disposizione non sembra affatto riferibile alla posizione di chi, come nel mio caso, non si è presentato a dette sessione, quindi, non ha riportato alcuna valutazione”*.

Giustificava poi la sua mancata presentazione alla sessione di recupero in ragione della grave situazione familiare già rappresentata alla Federazione con precedente mail del 10/11/2017 chiedendo un riesame della sua posizione.

La F.I.S.I. con successiva nota del 25 gennaio 2018 prodotta sempre dalla stessa ricorrente (cfr. doc. 6), riscontrava e sottolineava, senza nulla aggiungere, nel contenuto, a quanto già esposto nella precedente comunicazione del 17 novembre 2017, che la posizione doveva rientrare nell'ipotesi contemplata nell'art. 58 comma 5 del Regolamento F.I.S.I. Istruttori Nazionali e che, pertanto, non vi era la possibilità di ulteriori proroghe.

Da tutta la documentazione prodotta, nonché dalla ricostruzione degli eventi così come rappresentata negli atti dai difensori, si può avere una ragionevole certezza del momento in cui la Sig.ra Gherarduzzi ha avuto piena conoscenza di non essere più inserita nell'elenco istruttori di sci alpino.

Ora, se è vero che agli atti non vi è prova della data precisa di ricezione da parte della Sig.ra Gherarduzzi della comunicazione del 17 novembre 2017, è anche vero che, da quanto dichiarato dalla stessa nel ricorso, nonché da quanto emerge dalla comunicazione da lei sottoscritta e inviata alla Federazione in data 19 dicembre 2017, quanto meno alla data del 19 dicembre 2017 ella era a conoscenza della comunicazione della F.I.S.I. del 17 novembre 2017 dove le veniva comunicato di non poter più essere inserita nell'elenco degli istruttori nazionali di sci alpino in forza della normativa Coscuma.

Almeno sin dal 19 dicembre 2017, quindi, la Sig.ra Gherarduzzi non solo aveva piena conoscenza del fatto di non essere più inserita nell'elenco degli istruttori di sci alpino ma aveva anche ben compreso le motivazioni per le quali era stata cancellata. Tant'è vero che nella suddetta comunicazione ella propone le stesse argomentazioni difensive poi ripetute nel ricorso del 23 febbraio 2018.

Non ha pregio, poi, l'argomentazione sostenuta in udienza dal legale della ricorrente, secondo cui i termini decorrerebbero dalla comunicazione inviatale dalla F.I.S.I. del 25 gennaio 2018, in quanto detto provvedimento non rivestirebbe carattere meramente reiterativo del precedente, essendo esito di un procedimento diverso e sostitutivo del primo.

A parere del Collegio, in primo luogo, la comunicazione del 25 gennaio 2018 ha lo stesso contenuto e nulla aggiunge a quanto già espresso nella precedente nota del 17 novembre 2017 e peraltro, come già osservato, la piena conoscenza del fatto era già avvenuta sicuramente alla data del 19 dicembre 2017, quando la Sig.ra Gherarduzzi non solo afferma di essere a conoscenza della sua cancellazione dall'elenco istruttori nazionali, ma addirittura formula le stesse difese poi riprese e riproposte nel ricorso da cui il presente procedimento ha avuto causa.

Poiché il ricorso è stato depositato solo in data 23/2/2018, rispetto alla piena conoscenza del fatto avvenuta almeno in data 19/12/2017 lo stesso appare tardivo in quanto presentato oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 33 comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. e, quindi, inammissibile.

Nella fattispecie non può essere invocato il termine lungo annuale previsto dallo stesso art. 33 comma 2, applicabile solo quando la parte interessata non abbia avuto conoscenza dell'accadimento.

La presente questione è pregiudiziale e preclude ogni esame del merito della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il ricorso, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.

Spese compensate.

Milano, 11 aprile 2018

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Paola BUZZETTI

Avv. Enrico MEDICI

